



Ministero della Salute

IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19);

RILEVATO che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

RILEVATO che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

VISTE le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

VISTA l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

VISTO che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630, che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato "Soggetto attuatore" per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 18 febbraio 2020 n. 532, recante integrazioni del citato decreto 414 del 7 febbraio 2020, il quale dispone che il "Soggetto attuatore" provveda, tra l'altro, all'acquisizione di materiale sanitario per il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS);

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lett.a) dell'OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

VISTA la nota n. 9341 del 16 marzo 2020, con la quale la Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale, in relazione allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha trasmesso le richieste di fabbisogno del Comando Carabinieri per la tutela della salute riguardanti l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di prodotti di sanificazione da distribuire ai Reparti A.S., per un importo stimato in euro 671.020,00 IVA compresa;

CONDIDERATO che per il potenziamento delle attività di controllo connesse all'emergenza Coronavirus, effettuate dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, si rende necessario l'approvvigionamento dei su indicati prodotti;

VISTA la nota del Segretario Generale del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 n. 2321, con la quale il suddetto fabbisogno è stato sottoposto all'attenzione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai fini dell'autorizzazione al relativo acquisto;

VISTA la nota di riscontro del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 18 marzo 2020 n. 15032, che autorizza a procedere all'acquisizione dei prodotti di cui sopra;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 che modifica l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale "Soggetto attuatore" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del 3 febbraio 2020, n. 630;

CONSIDERATO che il Segretario generale, quale "Soggetto attuatore", per l'espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

VISTO il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 10 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2019 al n. 3253, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 5 della predetta Direzione generale al dott. Alberto Zamparese;

VISTO il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente “Codice dei contratti pubblici”;

RITENUTO necessario avvalersi, come previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020, come modificata dall' Ordinanza n.638/2020, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento delle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di prodotti di sanificazione, per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 5 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, come modificata dall' Ordinanza n.638/2020, la quale prevede che ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, il Soggetto attuatore, provvede “con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lett. c), in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti gli operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture”

VISTO l'art. 36, concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art.63 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti pubblici che prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;

VISTO l'art. 163, concernente le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, ed, in particolare i commi 3, 7 e 9;

VISTO l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

DETERMINA

Art. 1 – Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020e sulla base di quanto disposto nei provvedimenti citati in premessa, di avviare specifiche procedure di acquisto per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale e di prodotti di sanificazione, per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela della salute, di cui all'allegato A, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche,ove ricorrano i presupposti:

- ai sensi dell'art. 36, anche senza previa consultazione di operatori economici, per le procedure di affidamento di acquisto di importo stimato inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016;

- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), anche in deroga al comma 6 del medesimo articolo per le procedure di affidamento di acquisto di importo stimato pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016;

Art. 2 - Alle procedure di affidamento di cui all'art. 1 si applicano le deroghe di cui all'art.3, commi 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020, come modificata dall' Ordinanza n.638/2020. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento, si applica quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del Codice dei Contratti; ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni si applicano i commi 3 e 9 del medesimo art. 163.

Art. 3 - Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1, complessivamente stimati in euro 671.020,00 IVA compresa, graveranno sulle risorse stanziare per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4 - Di procedere all'aggiudicazione delle procedure di cui al comma 1 con il criterio del prezzo più basso, in attuazione delle deroghe sopra citate.

Art. 5 - Di provvedere alla stipula dei relativi contratti, in deroga all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti, secondo quanto consentito all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, senza attendere il termine dilatorio e dandone immediata esecuzione.

Art.6 - Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese – Direttore dell'Ufficio 5 “Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio.

Art. 7 - Di delegare il dott. Alberto Zamparese– Direttore dell'Ufficio 5“Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi” della Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio – alla stipula dei relativi contratti.

Roma, 23 marzo 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE
Dott. Giuseppe RUOCCO